



COMUNE DI RASSA

- Ordinanza N° 10 del 30 luglio 2025 -
ISTITUZIONE ZONE A TRAFFICO LIMITATO
Modifica ordinanza n.1

IL SINDACO

Il responsabile del servizio tecnico e viabilità

Premesso che:

in materia di circolazione stradale nei centri abitati, l'art. 7, comma 9, D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada) prevede che i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, prevedendo, al successivo comma 10 del citato articolo, l'installazione degli appositi segnali è intenzione di questa Amministrazione vista la peculiarità di questo Comune migliorare la qualità di vita di alcune zone del centro abitato e delle frazioni al fine di meglio tutelarle e salvaguardarne le peculiarità, limitando l'afflusso di autoveicoli;

Visti:

- l'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), in relazione agli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), con i quali viene attribuita alla Giunta Comunale la competenza all'adozione della presente deliberazione;
- il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e nelle zone a traffico limitato;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - n. 5050 del 28 giugno 2019 - *"Linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato"*;
- gli artt. 3, 5 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S.);
- l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
- il Parere del M.I.T. prot. n. 5466 del 21 ottobre 2015, relativo a chiarimenti in merito al controllo degli accessi nelle aree pedonali mediante varchi elettronici;
- i disposti delle norme sul trattamento e protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e GDPR n. 2016/679);
- il D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 07.08.2024 ad oggetto "comunicazione del Sindaco" nella quale si era informato il Consiglio Comunale della volontà di istituire la ZTL nelle zone indicate e che sono oggetto della presente deliberazione;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 1 in data 05.02.2025 con cui veniva istituite le ZTL;

Vista la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 30.07.2025 con la quale si modificava la precedente deliberazione;



COMUNE DI RASSA

ORDINA

1) di istituire, ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada), la nuova zona a traffico limitato definita – “ZTL” nelle seguenti località:

Zona centro:

Area pedonale - ZTL con divieto assoluto di transito a tutti i mezzi ivi comprese le biciclette che devono essere condotte a mano, ad esclusione:

- **Forze dell'Ordine;**
- **Veicoli autorizzati al trasporto di persone invalide;**
- **Carico e scarico.**

dal 15 giugno: i giorni di sabato e domenica

dal 15 luglio al 31 agosto: tutti i giorni

dal 1 settembre al 30 settembre i giorni di sabato e domenica

Strada Comunale - Val Gronda

dal 15 luglio al 15 settembre fino alla capelletta “Riveit” esclusi i residenti e proprietari che possono transitare tutto l'anno previo rilascio di permesso da esporre (tagliandino **giallo).**

Precisazioni: il tratto di Pista agro-silvo pastorale dalla cappella “Riveit” a località “Concrenno” è ammesso il transito agli autorizzati come da Regolamento Comunale di transito sulle piste agro-silvo-pastorali tracciati minori e per la fruizione delle piste ciclo-pedonali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23.04.2025 (tagliandino **rosso).**

Strada Comunale - Val Sorba Viene eliminata la Z.T.L

E' consentito il libero accesso fino al parcheggio della località Cottura

Precisazioni:

- **Per il tratto di Pista agro-silvo pastorale dalla località “Cottura” ai confini del Comune di Rassa Alpe Sorbella è ammesso il transito agli autorizzati come da Regolamento Comunale di transito sulle piste agro-silvo-pastorali tracciati minori e per la fruizione delle piste ciclo-pedonali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23.04.2025 (tagliandino **rosso**).**



COMUNE DI RASSA

-
- ***Inoltre sul tratto da Cottura a Sorbella vige il Regolamento di transito predisposto dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia (pista ciclabile).***
 - ***E' consentito l'accesso ai clienti del ristorante Heidi al parcheggio privato della struttura.***

_ 2) **Di precisare** che il contenuto della presente ordinanza sarà evidenziato da apposita segnaletica in loco conforme a quella prescritta dal regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo codice della strada di cui al D.p.R. 495/1992.

3) **Di revocare** con la presente qualsiasi disposizione in contrasto con il contenuto della presente ordinanza.

Si rammenta altresì che:

- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte o con ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 dalla pubblicazione;
- ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all'articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture;
- a norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Barbaglia geom. Michele.

Rassa dalla residenza municipale, 30.07.2025


Il Sindaco
Michele BARBAGLIA